

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 26/06/2025

## **Da luglio il bonus giovani richiederà sempre l'incremento occupazionale**

L'Inps torna sull'esonero per assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 35 che non hanno mai avuto in precedenza rapporti a tempo indeterminato, introdotto dal DI 60/2024, **per comunicare un'ulteriore restrizione delle condizioni di accesso all'incentivo**. L'istituto, nel [messaggio 1935/2025](#), evidenzia che, a seguito di un'ulteriore interlocuzione con la Commissione europea, il ministero del Lavoro ha preso atto della volontà di quest'ultima di estendere il requisito dell'incremento occupazionale netto **anche all'assunzione di giovani under 35 effettuate su tutto il territorio nazionale**. Conseguentemente tale requisito, che nella [circolare 90/2025](#) era stato limitato alle sole assunzioni/trasformazioni effettuate in zona Zes (in alcune Regioni del Mezzogiorno) **ora diventa una condizione anche per i rapporti iniziati o trasformati nel resto del Paese**.

La decorrenza prevista per questo ulteriore paletto è fissata al 1° luglio 2025. Conseguentemente viene a crearsi, per tali rapporti, un doppio regime: **per quelli che si collocano nel periodo 1° settembre 2024-30 giugno 2025 non si deve rispettare la condizione dell'incremento occupazionale che, invece, va verificata per assunzioni/trasformazioni con decorrenza a partire dal 1° luglio 2025**. L'Inps, nell'ottica di adeguare le procedure alla modifica, ha apportato un'integrazione al modello di istanza online che ora presenta anche una dichiarazione di responsabilità con cui il datore di lavoro attesta di sapere che, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, l'ammissione all'esonero è **subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto**.

Rammentiamo che l'incremento occupazionale netto è determinato in unità di lavoro annuo (Ula). Per la verifica si deve confrontare il numero medio di unità lavoro/anno **dell'anno precedente all'assunzione**, con il numero medio di unità lavoro/anno **dell'anno successivo all'assunzione**. Non si tratta di un'occupazione stimata al momento dell'assunzione agevolata, **ma di una verifica che deve prendere in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi**. Per questo motivo l'esonero fruito si consolida solo se, **al termine dell'anno successivo all'assunzione/trasformazione, si riscontra un incremento occupazionale netto in termini di Ula**. Contrariamente, il datore di lavoro non ha diritto all'incentivo **che, se già fruito, deve essere restituito mediante le ordinarie procedure di regolarizzazione**.

Evitiamo di commentare questa novità che ha colto di sorpresa tutti gli addetti ai lavori e i Datori di Lavoro, che andrà a restringere la platea degli interessati, tra l'altro decisa da un Messaggio Inps a ridosso del 30 giugno, data di spartiacque. Sperando che possa esserci un ripensamento, che dubitiamo avverrà.

**Studio Associato Peruzzi e Triggiani**